

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dall'avv. [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] del Foro di Bergamo (C.F [OMISSIS]) con PEC [OMISSIS] elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in [OMISSIS], avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Brescia del 14.9.2020 depositata li 21.10.20, notificata a mezzo PEC in pari data con la quale è stata comminata la sanzione della censura

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Francesca Palma svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

“Violazione degli artt.9 comma 2 e 63 comma 1, CDF, consistente nel:

a) aver ripetutamente usato espressioni gravemente offensive (del genere “troia”, “ladra” “merda” “puttana”, “infame”, “parassita”, peripatetica”, “avida”, “falsa”, “struzzo”, “ilculo che somiglia a te e alla tua faccia”) nei confronti del proprio coniuge sig.ra [AAA] in numerose comunicazioni scritte; b) aver ripetutamente effettuato molestie chiamate telefoniche alla moglie, costringendola ad un uso parziale del proprio telefono;

c) aver inviato ripetute comunicazioni scritte alla moglie dal contenuto denigratorio e minaccioso (quali “Chiama i CC per scopare in pace” Sei solo falsa, uno struzzo, rovina famiglie, domenica appenderò i messaggi della catechista sulla porta della chiesa così tutti comprenderanno chi sei” “sei una merda avida e schifosa, pagherai tutto”)

d) non aver compiutamente adempiuto agli obblighi alimentari nei confronti del figlio minore [BBB]; in Bergamo dall'ottobre 2016 a tutto l'anno 2018”

Il procedimento nasce da un esposto depositato dalla moglie dell'incolpato [AAA], depositato al COA di Brescia, che l'ha inoltrato poi ritualmente al CDD, ove si indicavano le doglianze della coniuge poi trasfuse nei capi di incolpazione. Gli episodi cominciano a partire dal 2016, nel periodo in cui i due coniugi si erano separati di fatto, in quanto la [AAA] a seguito dei comportamenti vessatori e minacciosi del marito si era allontanata da casa per poi dare inizio a giudizio di separazione con addebito. Gli insulti e le minacce sono stati documentati dall'esponente, che ha anche elencato le telefonate. Inoltre la denunciante ha lamentato dei danneggiamenti della bicicletta, mostrando foto di bruciature sulla sella e su abiti e un tentativo di hackeraggio, sventato, su suoi depositi bancari.

[RICORRENTE] si è difeso con memoria del 23 giugno 2017, asserendo viceversa di essere stato vittima di un'aggressione da parte della moglie in data 9 ottobre 2016, subendo percosse a seguito della quale i rapporti con la coniuge si sarebbero deteriorati per cui la stessa si allontanava da casa. L'incolpato quindi dichiarava di essere stato portato ad esasperazione dai comportamenti della moglie, rendendo quindi dichiarazione in parte confessoria con l'affermare “purtroppo la tensione continua dei rapporti mi ha indotto a travalicare certi limiti, che, a mente serena, non avrei mai oltrepassato”, anche in successiva memoria si è scusato, tentando giustificazioni. Agli atti peraltro risulta anche documentata la pendenza di procedimento penale per il reato ex art. 572 cp (maltrattamenti) a carico dell'incolpato per fatti del 23.3.2018. Vi sono poi gli atti del procedimento di separazione e quindi un verbale dal quale sembrerebbe aprirsi la possibilità di definizione consensuale del giudizio.

Il CDD di Brescia nella seduta plenaria del 16.1.2019 deliberava l'avvio della fase istruttoria. Successivamente il 3.10.2019 l'incolpato produceva una nuova memoria contenente una lettura soggettiva della sua vicenda matrimoniale, sostanzialmente confermando di essere stato indotto a gesti inconsulti di cui si dichiarava dispiaciuto, negando però i danneggiamenti ed il mancato assolvimento degli obblighi di mantenimento del figlio.

Su sua richiesta l'avv. [RICORRENTE] veniva audito ed in tale sede ribadiva le sue difese e produceva una scrittura privata datata 27.9.19 che riguardava la definizione di tutti gli aspetti patrimoniali tra i coniugi, mentre lasciava impregiudicati gli obblighi nascenti dal giudizio di separazione che era tutt'ora in corso, ma con auspicio di definizione.

Approvato il capo di incolpazione, il [RICORRENTE] compariva personalmente in udienza, depositava la scrittura di definizione patrimoniale sugli immobili e gli atti notarili conseguenti, una bozza di lettera di scusa, il pagamento delle competenze legali del difensore della [AAA] in processo penale ove era parte civile, produzioni tutte ammesse e chiedeva di essere esaminato. Il CDD procedeva all'escussione della denunciante [AAA] e quindi riteneva superflua l'audizione del figlio, mentre procedeva all'esame dell'incolpato.

All'esito del giudizio disciplinare il CDD, dichiarati utilizzabili tutti i documenti prodotti dalla difesa e audito l'incolpato, con la decisione del 14.9.20, depositata li 21.10.20 e notificata in pari data, via pec, dichiarava il non luogo a procedere per il capo D) dell'incolpazione perché il fatto non sussiste, mentre dichiarava la responsabilità dell'incolpato per i capi a) b) c) applicando la sanzione disciplinare della censura.

Il CDD riteneva raggiunta piena prova della responsabilità disciplinare in base alla documentazione in atti, alle dichiarazioni della [AAA] e alle dichiarazioni dello stesso incolpato ritenendo rilevante sul piano disciplinare la condotta per le tante frasi ingiuriose rivolte all'esponente e per gli altri comportamenti egualmente molesti durati dall'ottobre 2016 a tutto il 2018.

Indi il CDD ha ritenuto violato l'art. 63 comma 1 del Codice deontologico Forense laddove recita " - *L'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero deve comportarsi nei rapporti interpersonali in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi*".

A seguito del lungo periodo di reiterazione di insulti e molestie dal 2016 al 2018 e delle parole ingiuriose scritte in alcuni bonifici indirizzati alla esponente per il mantenimento del figlio, anziché la sanzione minima edittale che prevede l'avvertimento, il CDD ha ritenuto di dover irrogare la sanzione aggravata della censura

Avverso tale decisione l'avv. [RICORRENTE] ha proposto rituale ricorso, articolando due motivi e precisamente il primo rubricato: *erronea valutazione delle risultanze istruttorie e dibattimentali*, il secondo: *mancata valutazione delle circostanze attenuanti in relazione alle condotte dell'incolpatrice*.

Nel primo motivo l'avv. [RICORRENTE] sostiene che le prove non siano state ben valutate dal CDD che non avrebbe tenuto conto:

- del fatto che la moglie era andata via di casa per sua volontà e non perché costretta dai maltrattamenti del marito, senza neppure comunicare la nuova residenza, sino al 2018, per cui le ingiurie sarebbero state una reazione a tale illecito comportamento della [AAA] e non la causa del suo allontanamento.

- del fatto che il figlio era maggiorenne ed il padre aveva sempre provveduto al mantenimento come comprovato dalla declaratoria di assenza di responsabilità di cui al capo 4, per cui le affermazioni della moglie al riguardo sarebbero state calunniose, in quanto la stessa avrebbe sempre avuto e conservato la gestione del conto corrente cointestato e quindi doveva utilizzarlo per il mantenimento del figlio

Inoltre il CDD, a dire del ricorrente, non avrebbe dato il giusto peso al fatto che l'avv. [RICORRENTE] aveva cercato sempre la conciliazione tanto da aver diviso al 50% il patrimonio immobiliare, pur essendo stato lo stesso acquistato solo con i frutti del lavoro dello stesso [RICORRENTE], mentre la moglie non aveva svolto attività lavorativa prima di allontanarsi dalla casa ed in fine il CDD, sempre a dire del ricorrente, aveva ignorato le circostanze che con i due esposti e tutte le mail depositate risulterebbe evidente che la [AAA] aveva sempre alimentato il conflitto, aveva asportato da casa beni comuni senza averne il consenso, ivi comprese le biciclette.

Rilevava inoltre l'incolpato che [AAA], andando via da casa, aveva disdetto tutti i contratti delle utenze domestiche, causando problemi al [RICORRENTE], costringendolo a stipulare nuovi contratti con i gestori di acqua, luce e gas, con danno per aver sopportato i costi relativi. Contestava di aver molestato telefonicamente la moglie e affermava che tali comportamenti non potevano essere a lui riferibili, perché non ne conosceva più i numeri telefonici, cambiati dalla medesima senza motivo alcuno. Sosteneva che il CDD non avesse considerato che nelle sue comunicazioni la [AAA] aveva tenuto un tono provocatorio che scagionerebbe il [RICORRENTE] nell'aver dato le risposte indicate nel capo di incolpazione. Concludeva affermando che non poteva essere riconosciuto responsabile per condotte che attenevano strettamente alla crisi del suo matrimonio e non alla professione.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha censurato la decisione del CDD di Brescia per la "*mancata valutazione delle circostanze attenuanti in relazione alle condotte dell'incolpatrice*" in quanto il CDD non avrebbe considerato la condotta processuale dell'incolpato, che ha ammesso di aver inviato i messaggi mail, ma sarebbe stato indotto a tanto perché esasperato dai comportamenti della moglie, così come non aveva dato il giusto valore alle scuse fatte alla moglie, ma da questa non accettate perché ritenute insufficienti ed in fine lamentava che il CDD non abbia tenuto nel debito conto che le condotte dell'avv. [RICORRENTE] erano state tutte

successive all'allontanamento della [AAA]

Rilevava in fine che il CDD, pur avendolo assolto dal capo 4, non ha ritenute calunniose le dichiarazioni della [AAA] quando lo aveva accusato di non pagato il mantenimento.

Il ricorrente, in conclusione, chiede l'annullamento della decisione disciplinare o, in subordine, l'applicazione di più mite sanzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le censure dell'incolpato non sono accoglibili, in quanto la decisione del CDD è correttamente motivata e questo collegio la condivide, riaffermando che sussiste piena prova delle condotte descritte nei capi di incolpazione, documentale e per confessione dello stesso incolpato.

Infatti, per quanto attiene alla tesi che trattandosi di comportamento non tenuto nel corso di svolgimento di incarico professionale la condotta non sarebbe punibile, si rileva, che le condotte rilevanti sul piano deontologico non sono soltanto quelle attinenti all'esercizio della professione. In una fattispecie analoga a quella in esame il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213 ha affermato *“L'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell'espletamento dell'attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 c.d.f., ora 9 ncdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f., ora 52 ncdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l'esimente prevista dall'art. 599 c.p.”* Anche nel caso di specie, l'avvocato si era rivolto alla propria ex moglie con appellativi indecorosi, del tutto analoghi a quelli utilizzati dal ricorrente.

Infine, in relazione alla richiesta di rimodulazione della sanzione in altra meno afflittiva, si osserva che il CDD di Brescia dà conto delle ragioni che hanno condotto il collegio ad applicare la sanzione aggravata della censura, con argomentazioni che sono pienamente condivisibili, perché risulta provato in atti che gli insulti e le molestie sono durate per più di due anni, anche in considerazione che nella causale di alcuni bonifici disposti dall'incolpato in favore della [AAA] per il mantenimento del figliolo vi sono parole ingiuriose. La rilevanza di tali circostanze non può considerarsi neutralizzata ovvero attenuata dall'asserito atteggiamento provocatorio dell'esponente, né dalle scuse intervenute.

Per giurisprudenza costante la determinazione della sanzione disciplinare è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, all'intensità del dolo, al comportamento reiterato, (cfr. CNF sentenza n.197 del 5.11.2021), per cui le tardive scuse, per di più sempre affermando, erratamente, la scusabilità

dei propri comportamenti in reazione a non dimostrate colpe dell'esponente e l'assenza di precedenti disciplinari, sono entrate nella valutazione complessiva del bilanciamento della sanzione, non essendo stata applicata la sanzione più grave della sospensione dall'esercizio della professione, ma solo la censura. Pertanto anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2023.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 27 marzo 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà